

IMPOSTE SUL REDDITO

Conferimento d'azienda e impatto sul riporto delle perdite fiscali pregresse

di Fabio Landuzzi

Convegno di aggiornamento

Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

Con l'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.L. n. 84/2025](#), è stato inserito nell'[art. 176, Tuir, il nuovo comma 5-bis](#) che dispone testualmente quanto segue: «Alla **società conferitaria** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni **riguardanti la società beneficiaria della scissione** e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento». Quanto alla decorrenza della novità normativa, è previsto che il nuovo regime si applichi «alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192» e quindi **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**.

La **Relazione illustrativa** del D.L. n. 84/2025 afferma che «in tal modo, il conferimento d'azienda, **limitatamente alla società conferitaria, è equiparato a tutti gli effetti, sotto tale profilo, alle operazioni straordinarie (in neutralità fiscale)** che possono essere utilizzate per il **commercio di "bare fiscali"** e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia stato preceduto da un cambio del controllo sulla società conferitaria o se lo stesso cambio del controllo sia avvenuto contestualmente proprio con il conferimento d'azienda». La ratio del provvedimento è quindi quella di dare **coerenza e sistematicità** alla disciplina del **riporto delle perdite fiscali** – come pure delle eccedenze di interessi passivi ex [art. 96, TUIR](#), e delle eccedenze ACE riportate – nell'ambito delle operazioni straordinarie che sono **caratterizzate dalla neutralità fiscale**. La norma viene poi completata con il **regime speciale** previsto dall'[art. 177-ter, TUIR](#), in relazione al riporto delle **perdite infragruppo**.

È infatti vero che, sinora, il **conferimento d'azienda** era l'unica operazione in **regime di neutralità fiscale** a **non essere soggetta a una disciplina specifica in materia di riporto delle perdite fiscali**. Anche la Relazione illustrativa del D.M. 27 giugno 2025 – Decreto di attuazione dell'[art. 177-ter, TUIR](#), in materia di perdite infragruppo – ribadisce la **portata di chiusura sistematica** che si prefigge questo intervento normativo.

Nel concreto, il [comma 5-bis dell'art. 176](#) intende impedire che il **conferimento di azienda**

effettuato a favore di una **società dotata di perdite fiscali** possa essere utilizzato per **compensare queste perdite** con i **redditi derivanti da un'attività della conferente, eludendo i limiti e le condizioni** che sarebbero stati altrimenti applicabili nel caso in cui allo stesso risultato si fosse pervenuti mediante una **scissione** o una **fusione**. Come anzidetto, questa disciplina si applica già alle **operazioni compiute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**, e ha un **perimetro di riferimento** che possiamo delineare come segue:

- dal punto di vista **oggettivo**, deve trattarsi di **conferimento d'azienda** (o di ramo d'azienda); è **escluso il conferimento di singoli asset** o di denaro;
- dal punto di vista **soggettivo**, le perdite fiscali il cui riporto viene sottoposto ai test di cui all' [173, comma 10, TUIR](#), sono **solo quelle della società conferitaria**; è **escluso** qualsivoglia impatto sulle **perdite fiscali presenti nella società conferente**;
- la società conferitaria viene qui **equiparata alla posizione della società beneficiaria della scissione** (vedi il rinvio al [comma 10 dell'art. 173, TUIR](#));
- le **condizioni** e i **limiti** per il riporto delle perdite fiscali della conferitaria sono quelle regolate dai [commi 7, 7-bis e 7-ter, dell'art. 172, TUIR](#), ovvero in ultima analisi **quelle che riguardano la società incorporante** nella fusione;
- la disciplina si applica a **tutti i casi di conferimento d'azienda** (o di ramo d'azienda), indipendentemente dal fatto che intervenga, o sia intervenuto, un **cambiamento del controllo della conferitaria**, o della sua attività; non rilevano, quindi, i presupposti di applicazione dell' [84, comma 3, TUIR](#).

Ciò detto, la società conferitaria, per poter fruire del **riporto delle perdite fiscali accumulate**, dovrà superare:

1. il **test di vitalità**; dal Conto economico relativo;
2. all'**esercizio precedente** a quello nel corso del quale il conferimento ha efficacia: deve risultare un **ammontare di ricavi e proventi** dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui [all'art. 2425, c.c.](#), **superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori**; e
3. all'**intervallo di tempo** che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale il conferimento ha efficacia e la **data antecedente a quella di efficacia del conferimento** (Conto economico redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio d'esercizio): deve risultare un **ammontare di ricavi e proventi** dell'attività caratteristica e un ammontare delle **spese per prestazioni di lavoro subordinato** e relativi contributi, di cui [all'art. 2425, c.c.](#), ragguagliato ad anno, **superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori**;
4. il **test del patrimonio netto**: le perdite della conferitaria sono riportabili per la parte del loro ammontare che non eccede il **valore economico del patrimonio netto della società stessa**; tale valore, che va riferito al patrimonio netto **che risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente** alla data di efficacia del conferimento, può:

i) risultare da una **relazione giurata di stima** redatta da un **soggetto designato dalla società**,



scelto tra quelli di cui all' [2409-bis, comma 1, c.c.](#); oppure

ii) essere pari al valore del rispettivo **patrimonio netto contabile** quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento. Il valore del patrimonio netto deve essere poi **ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori** alla data di efficacia del conferimento, dovendo **escludere i contributi erogati a norma di Legge dallo Stato** o da altri enti pubblici.